

STATUTO

FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA
MODICA-ISPICA 1/N

Numero REA: RG - 80148

Codice fiscale: 01007790882

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	STATUTO	
	"FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA - NORMA APPLICABILI	
	ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede in Pozzallo la societa' cooperativa	
	sociale denomintata "FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La societa' potra' istituire sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie e rappresentanze anche altrove.	
	ART.2 DURATA	
	La Cooperativa avra' durata fino al 24 luglio 2046 e potra'	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordina-	
	ria.	
	ART.3 NORME APPLICABILI	
	Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonche' le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice Ci-	
	vile in quanto compatibili e. per quanto non previsto dal Ti-	
	tolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposi-	
	zioni sulle societa' a responsabilita' limitata.	
	Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizio-	
	ni di cui alla Legge del 3 aprile 2001, n.142, di riforma	
	del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integra-	
	zioni, nonche' le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre	
	1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative so-	

	cialiei, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO-OGGETTO	
	ART.4 SCOPO	
	La Coopertiva ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari-educativi. Lo scopo che i " soci operatori"	
	della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere	
	tramite la gestione in forma associata, continuita' di occu-	
	pazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, so-	
	ciali e professionali.	
	Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene eserci-	
	tata dalla Cooperativa, nell'ambito delle leggi in materia	
	degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualita', senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al raffor-	
	zamento del Movimento Cooperativo unitario Italiano. Su deli-	
	berazione del Consiglio di Amministrazione pota' aderire ad	
	una delle Associazioni, nonche' ad altri organismi economici	
	o sindacali mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizio.	
	ART.5 OGGETTO	
	La societa' ha per oggetto lo svolgimento delle attivita' di	

	cui all'art.1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381	
	ed in particolare:	
	a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non	
	di servizi socio-sanitari (comunita'-alloggio, comunita' te-	
	rapeutiche assistite o protette, case-famiglia, centri resi-	
	denziali e semi-residenziali, centri di attivita' protetta,	
	centri sociali, case albergo, centri diurni, consultori, am-	
	bulatori, sevizi di diagnosi e cura per handicappati fisici	
	e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficolt-	
	ta' (con pendenze a carico, civili ed amministrative), cop-	
	pie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, dete-	
	nuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti;	
	b) creazione di ambulatori di medicina specialistica per ala	
	prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;	
	c) organizzazione e gestione di servizi, di equipe so-	
	cio-medico-psico pedagogica e di medicina scolastica da arti-	
	colare nel seguente modo:	
	- favorire la socializzazione di individui portatori di han-	
	dicap o soggetti socialmente disadattati in eta' pre e post	
	scolare;	
	- assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;	
	- attivita' di sostegno didattico in orario posto scolastico;	
	- realizzare forme di aiuto post preventivo che tengono con-	
	to delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e	
	delle comunita' in difficoltà';	

	- assistenza a sostegno di bambini portatori o no di handi-	
	cap in eta' prescolare da zero a tre anni;	
	- attivita' ricreative volte alla integrazione e alla forma-	
	zione professionale di soggetti in difficolta';	
	d) organizzazione e gestione di un servizio di assistenza	
	psichiatrica;	
	e) istituire e/o gestire asili nido, scuole materni, attivi-	
	ta' parascolastiche, nonche' servizi ausiliari di collocamen-	
	to; prestare assistenza ed orientamento ai bambini garanten-	
	done la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente gli a-	
	spetti educativi e pedagogici;	
	f) assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale,	
	domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di ripo-	
	so per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici,	
	tossicodipendenti, ecc.ecc.; nonche' in tutti gli spazi inte-	
	grativi nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero,	
	soggiorni, vacanze integrate, animazione culturae;	
	g) prestazione di servizi di trasporto e di servizio di men-	
	sa;	
	h) intervento a favore delle famiglie bisognose, delle fami-	
	glie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto	
	in fase post penitenziari;	
	i) assistenza per l'inserimento nel mondo del ldavoro degli	
	handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenu-	
	ti nella fase post penitenziaria, assumendo autonome inizia-	

	tive di lavoro, sia livello individuale che di gruppo, attra-	
	verso la gestione, l'acquisto, o l'affitto di aziende agrico-	
	le o di terreni da adibire alla conduzione diretta da parte	
	del socio per la produzione agricola o di allevamento.	
	Nonche' attivita' artigianali e di altro genere che consenta-	
	no l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	l) istituzione e gestione di consultorio familiare;	
	m) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orienta-	
	mento scolastico e professionale di qualificazione e di ri-	
	qualificazione, nonche' corsi di formazione e aggiornamento	
	di personale educativo, sanitario e nono;	
	n) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanita-	
	ri, con la realizzazione di censimenti in proprio e per con-	
	to terzi e la realizzazione di archivi manuali o computeriz-	
	zati da utilizzare per la programmazione dei servizi;	
	o) promozione, organizzazione e gestione di seminari di stu-	
	di, convegni, scambi di esperienze anche a livello interna-	
	zionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;	
	p) attivita' varie volte alla prevenzione ed al superamento	
	di ogni forma di emarginazione utilizzando la occupazione di	
	tempo libere delle quali possono usufruire anche persone con	
	problemi psico-fisici;	
	q) gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato	
	sociale di consulenza;	
	r) editoria e stampa sulle attivita' relative ai citati pun-	

	ti in oggetto.	
	Pe la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si pre-	
	figge la stipula di convenzioni, o la partecipazione ad ap-	
	palti, gare, trattative private, di Enti Locali (Comuni, co-	
	munita' montane, Province, Regioni , Unita' SAnitarie Loca-	
	li, ecc.ecc.) o con altri enti pubblici morali e privati.	
	La Cooperativa potra' svolgere, inoltre, qualunque altra at-	
	tivita' affine oltre a quelle sopra elencate, nonche' acqui-	
	stare o prendere in affitto impianti ed attrezzature, macchi-	
	nari, terreni e costruire fabbricati per l'espletamento del-	
	l'attivita' sociale, compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare , mo-	
	biliare, industriale e finanziaria necessaria ed utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indiretta-	
	mente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche' tra	
	l'altro per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) ssumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in impese, specie se svolgono attivita' analoghe e co-	
	munque accessorie all'attivita' sociale;	
	b) costituire ed essere socio di societa' per azioni e a re-	
	sponsabilita' limitata, anche cooperative, ai fini del conse-	
	guimento degli scopi sociale della cooperativa;	
	c) concedere avallo cambiario, fidejiussioni ed ogni qualsia-	
	si altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti che la coopera-	

	tiva aderisce, nonche' lavorare a favore di altre cooperati-	
	ve;	
	d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei so-	
	ci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da appo-	
	sito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata	
	la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;	
	f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	g) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 6 NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei socie e' illimitato e variabile, ma non puo'	
	essere inferiore al minimo stabilito per legge. Possono essere	
	soci "lavoratori" tutte le persone fisiche aventi la capacita'	
	di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacita'	
	professionale nei settori di cui all'og-	

	getto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiun-	
	gimento dei fini sociali. I soci lavoratori possono essere	
	"ordinari" o "speciali". Oltre ai soci "lavoratori", posso-	
	no essere ammessi soci "sovventori", soci "possessori di a-	
	zioni di partecipazione cooperativa" o soci titolari di azio-	
	ni emesse in relazione ad altri strumenti finanziari.	
	Possono essere altresì ammessi soci "volontari" che presti-	
	no la loro attività gratuitamente, ai sensi della L.	
	n.381/91 art.2.	
	I soci volontari non potranno superare la meta' del numero	
	complessivo dei soci. Possono essere ammesse come soci della	
	Cooperativa, ai sensi dell'art.11 della L. n.381/91, persone	
	giuridiche pubbliche o private delle attività delle coopera-	
	tive sociali. In nessun caso possono essere soci lavoratori	
	coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della Cooperativa.	
	Non potranno essere soci lavoratori, altresì, gli interdetti,	
	gli inabilitati, i falliti o coloro che abbiano interessi	
	contrastanti con quelli della Cooperativa.	
	ARTICOLO 7 SOCI ORDINARI	
	Sono denominati soci lavoratori "ordinari" i titolari di quo-	
	te di capitale sociale che offrono la propria attività lavo-	
	rativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono	
	delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla	
	gestione mutualistica. Il socio, in particolare, partecipata	

	al raggiungimento degli scopi sociali fornendo il proprio la-	
	voro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra for-	
	ma prevista dalla legge. Con apposito regolamento inter-	
	no, approvato dall'assemblea dei soci, viene definita la tipo-	
	logia dei rapporti che intendono attuare. Nel regolamento in-	
	terno, inoltre, viene determinato il trattamento economico	
	spettante sia ai soci aventi rapporto di lavoro subordinato	
	sia ai soci con rapporto di lavoro autonomo. Possono essere,	
	altresi', ammessi come soci anche elementi tecnici ed ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della societa'. I soci lavoratori "ordinari", con la	
	propria adesione o successivamente all'instaurazione del rap-	
	porto associativo, stabiliscono un ulteriore e distinto rap-	
	porto di lavoro, disciplinato da apposito regolamento inter-	
	no.	
	ARTICOLO 8 SOCI SPECIALI	
	L'Organo Amministrativo puo' deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una ca-	
	tegoria "speciale" in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Ammini-	
	strativo puo' ammettere alla categoria dei soci "speciali"	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	

	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della Cooperativa. Nel caso in cui alla lettera	
	b) del comma 1, l'Organo Amministrativo puo' ammettere alla	
	categoria dei soci "speciali" color che sono in grado di con-	
	correre, ancorche' parzialmente, al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di me-	
	dio e lungo periodo della Cooperativa. La delibera di ammis-	
	sione dell'Organo Amministrativo, in conformita' con quanto	
	previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio "speciale";	
	2. i criteri e le modalita' attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della Cooperativa;	
	3. la quota che il socio "speciale" deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione. A norma dell'art.2527 c.c. i soci am-	
	messi alla categoria "speciale" non possono in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci lavoratori "ordi-	
	nari". Ai soci "speciali" puo' essere erogato il ristorno,	
	previsto dall'articolo 31, anche in misura inferiore ai soci	
	ordianri, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci "specia-	
	li" non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle	
	forme di aumento del capitale sociale o di emissione di stru-	
	menti finanziari. Il socio appartenente alla categoria "spe-	

	ciale" ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita	
	il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee or-	
	dinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non puo'	
	rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari. Il	
	socio appartenente alla categoria "speciale" non puo' essere	
	eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. I	
	soci "speciali" non possono essere computati ai fini dell'e-	
	sercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del co-	
	dice civile. I soci "speciali" possono recedere nei casi pre-	
	visti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda. I soci "speciali" pos-	
	sono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dal-	
	la legge e e dall'articolo 14 del presente statuto. Alla da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il	
	socio "speciale" e' ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, con-	
	seguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperati-	
	va, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attivita' economica della Cooperativa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal ca-	

	so, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualita' di socio ordinario all'interessato,	
	secondo le modalita' e con gli effetti previsti dall'artico-	
	lo 9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Or-	
	gano Amministrativo puo' deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio "speciale" secondo i termi-	
	ni e le modalita' previste dall'articolo 14.	
	ARTICOLO 9 AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovra' pre-	
	sentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovra'	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data	
	di nascita;	
	b) l'ammontare della partecipazione che si propone di sotto-	
	scrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite mini-	
	mo al riguardo stabilito dall'Assemblea, oltre al sovrapprez-	
	zo eventuale deliberato dall'Assemblea su proposta dell'Orga-	
	no Amministrativo;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attivita' di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacita' professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche com-	
	petenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulterio-	
	re rapporto di lavoro in conformita' con l'art.4 del presen-	
	te statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara	
	di aver preso visione;	

	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai rego-	
	lamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali. L'organo Amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e	
	la inesistenza di cause di incompatibilita' ivi indicate, de-	
	libera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria or-	
	dinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei so-	
	ci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dal-	
	l'articolo 8 del presente statuto. In caso di rigetto della	
	domanda di ammissione l'Organo Amministrativo dovra', entro	
	sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla a-	
	gli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia ac-	
	colta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta puo', en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori e' costituito da quo-	
	te che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli, ne' essere cedute con effetto verso la	
	Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrati-	

	vo. Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sot-	
	toscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Ammini-	
	strativo. I soci "lavoratori" sono obbligati:	
	1) al versamento della quota sottoscritta con le modalita' e	
	nei termini ancora previsti;	
	2) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dal-	
	l'Assemblea;	
	3) al versamento della tassa di ammissione eventualmente sta-	
	bilita dall'Organo Amministrativo;	
	4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	5) a contribuire all'attivita' dell'impresa sociale a secon-	
	da delle necessita'.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino un'attivita' concorrente, nonche' di prestare lavo-	
	ro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. L'Organo	
	Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche del-	
	la tipologia di rapporto di lavoro instaurato, puo' autoriz-	
	zare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorati-	
	ve a favore di terzi, nonche', in qualita' di socio presso	
	altre cooperative.	

	ARTICOLO 11 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lette-	
	ra raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'auto-	
	rizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termi-	
	ne, il socio e' libero di trasferire la propria quota e la	
	Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento	
	che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e	
	contro il diniego il socio, entro sessanta giorno dal ricevi-	
	mento della comunicazione, puo' proporre opposizione al Tri-	
	bunale.	
	ARTICOLO 12 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione o mor-	
	te.	
	ARTICOLO 13 RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge puo' recedere il so-	
	cio lavoratore che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	
	c) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo og-	

	gettivo, salvo quanto disposto dall'art.14 punto 4 lett a.5;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Co-	
	operativa. Il recesso puo' essere parziale. La domanda di re-	
	cesso puo' essere comunicata con raccomandata alla Cooperati-	
	va. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano	
	il recesso. Se non sussistono i presupposti dal recesso,	
	l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunica-	
	zione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, puo' proporre opposizioni innanzi al	
	Tribunale. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rap-	
	porto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazio-	
	ne del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto	
	salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1 punto	
	c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si ri-	
	solvera' di diritto a far data dal ricevimento della comuni-	
	cazione delle delibera dell'Organo Amministrativo, con cui	
	si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rap-	
	porto sociale.	
	ARTICOLO 14 ESCLUSIONE	
	L'esclusione e' rponunciata dall'Organo Amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del so-	
	cio lavoratore che:	

	1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla societa';	
	2) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibili-	
	ta' previste dal precedente articolo 6;	
	4) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a.subordinato:	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	Cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato:	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale di non scarsa importanza,	
	da parte della Cooperativa;	
	5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai tratta-	
	menti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilita' a parte-	

	cipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto;	
	8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	9) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibili-	
	ta' previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la	
	prevista autorizzazione dell'Organo Amministrazione;	
	10) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a cio'	
	univocamente diretti, attivita' in concorrenza o contraria a-	
	gli interessi sociali;	
	11) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperati-	
	va, l'assemblea ordinaria ha facolta' di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il li-	
	mite dell'eta' pensionabile o che si trovino in condizioni	
	di sopravvenuta inabilita', fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. L'esclusione	
	diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far da-	
	ta dal ricevimento della comunicazione del provvedimento de-	
	liberato dall'Organo Amministrativo. Fatto salvo quanto pre-	
	visto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso	

	di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolvera'	
	di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione	
	del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.	
	ARTICOLO 15 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I soci che in-	
	tendono reclamare contro i menzionati provvedimenti potranno	
	proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni del-	
	la ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ARTICOLO 16 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota	
	da essi sottoscritta, aumentata delle somme ad essi eventual-	
	mente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del-	
	l'articolo 24 del presente statuto. La liquidazione avra'	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio co-	
	operatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorgni	
	dall'approvazione del bilancio stesso. I soci receduti o e-	

	esclusi avranno, altresì', diritto alla quota dei dividendi e-	
	ventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio del-	
	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	diventa operativo.	
	ARTICOLO 17 DECESSO DEL SOCIO	
	In caso di morte del "socio cooperatore" il diritto degli e-	
	redi al rimborso della quota da lui effettivamente versata	
	matura nella misura e con le modalità previste nel preceden-	
	te articolo.	
	ARTICOLO 18 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I "soci cooperatori" receduti od esclusi e gli eredi del "so-	
	cio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il rimborso	
	della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli ere-	
	di del "socio cooperatore" deceduto dovranno presentare, uni-	
	tamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto no-	
	torio dal quale risulti chi sono aventi diritto e la nomina	
	di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali	
	non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno	
	devolute, con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla	
	riserva legale.	
	ARTICOLO 19 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVO-	
	RATORI.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è'	

	determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaura-	
	to con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ul-	
	teriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento ri-	
	chiama i contratti collettivi applicabili, nonche' il riferi-	
	mento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale,	
	tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavo-	
	ro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti	
	da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo	
	dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del	
	lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accor-	
	di collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in	
	uso per prestazioni analoghe. Il regolamento può definire i	
	parametri di carattere economico, produttivo e finanziario	
	in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato	
	di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per far-	
	vi fronte. La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del	
	socio nell'ambito della propria struttura organizzativa a-	
	ziendale favorendone la piena occupazione in base alle esi-	
	genze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produt-	
	tive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto	
	o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo po-	
	tra' deliberare la sospensione e/o la riduzione della presta-	
	zione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattivi-	

	ta' sara' considerato, ai fini normativi ed economici, perio-	
	do neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ARTICOLO 20 TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazioni dell'Assemblea, assunta con le modalita'	
	di cui all'art.2480 c.c., la Cooperativa potra' emettere ti-	
	toli di debito nonche' strumenti finanziari privi di diritti	
	di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investito-	
	ri professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad ive-	
	stigatori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.	
	2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle nor-	
	me di attuazione e transitorie.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalita' di circolazione nel rispetto di quanto previ-	
	sto dall'art.2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalita'	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione a-	
	gli utili;	
	- il temine di scadenza e le modalita' di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compi-	
	ti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	

	del collocamento dei titoli. All'Assemblea speciale dei pos-	
	essori di titoli di cui al presente articolo ed al relativo	
	Rappresentante comune si applica quanto previsto dall'artico-	
	lo 2541 codice civile, in quanto compatibile con le disposi-	
	zioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ARTICOLO 21 PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che e' variabi-	
	le ed e' formato da un numero illimitato di quote nominati-	
	ve, ciascuna del valore non inferiore e non superiore al mas-	
	simo previsto dalla legge;	
	b) degli strumenti finanziari non partecipativi posseduti da-	
	gli investitori qualificati di cui al precedente titolo IV;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 24;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa'	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate. Le ri-	
	serve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra	
	i soci cooperatori ne' durante la vita sociale ne' all'atto	
	dello scioglimento.	

	ARTICOLO 22 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo Ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le di-	
	sposizioni di legge. Nello stato patrimoniale del conto eco-	
	nomico devono essere riportati separatamente i dai dell'atti-	
	vita' svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mu-	
	tualistiche. L'Organo Amministrativo documenta, nella nota	
	integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'arti-	
	colo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompa-	
	gnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in parti-	
	colare, sono indicati i criteri per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, in conformita' con il carattere di Coope-	
	rativa a mautalita' prevalente della societa'. Nella suddet-	
	ta relazione l'Organo Amministrativo illustra anche le ragio-	
	ni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione	
	dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assem-	
	blea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, o, se la Cooperativa e'	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque	
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro centottanta	
	giorno dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Organo Ammi-	
	nistrativo, con propria deliberazione presa prima della sca-	
	denza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'eserci-	

	zio sociale, dovra' enunciare le particolari esigenze per	
	cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento	
	del termine fino a centottanta giorni. L'Organo Amministrati-	
	vo dovra' segnalare le ragioni della dilazione nella relazio-	
	ne sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovra' essere de-	
	positato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutua-	
	lita' prevalente.	
	ARTICOLO 23 RISTORNI	
	L'Assemblea che approva il bilancio puo' deliberare, su pro-	
	posta dell'organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il	
	ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmen-	
	te agli scambi mutualistici, in conformita' con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento. I ristorni - in via ge-	
	nerale - debbono considerare quantita' e qualita' dell'appor-	
	to mutualistico. L'assemblea puo' deliberare la ripartizione	
	dei ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento gratuito del valore delle quote sotto-	
	scritte e versate; e' fatto salvo comunque quanto disposto	
	dall'art.8 comma 4 del presente statuto.	
	ARTICOLO 24 DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	

	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al trenta per cento (30%) alla ri-	
	serva legae;	
	b) una quota di fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita'	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota quale dividendo, ragguagliata al capita-	
	le effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da at-	
	tribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo;	
	d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di stru-	
	menti finanziari privi di diritti di amministrazione, quale	
	dividendo, nella misura stabilita di volta in volta dall'as-	
	semblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato, nei limiti consentito dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutuali-	
	stici ai fini fiscali;	
	f) un'eventuale quota da ripartire come ristorno nel rispet-	
	to dei limiti e delle modalita' previste dall'art.23 del pre-	
	sente statuto;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potra' deliberare, ferme restando le destinazio-	
	ni obbligatorie per legge o per specifica disposizione del	

	presente statuto, che il residuo degli utili di esercizio	
	sia devoluto alle riserve indivisibili. In ogni caso non po-	
	tranno essere distribuiti dividendi e non potra' essere ef-	
	fettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale fin-	
	che' non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle	
	riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di e-	
	sercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 25 ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della societa':	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finan-	
	ziari;	
	c) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 26 DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonche' su ogni al-	
	tra materia che la legge ed il presente statuto riservano al-	
	la loro competenza:	
	1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione de-	
	gli utili ai sensi dei precedenti artt.22 e 24 del presente	
	statuto;	
	2) struttura dell'organo amministrativo, scegliendo tra Ammi-	

	nistratore Unico e Consiglio di Amministrazione, nomina e re-	
	voca degli amministratori, determinazione del periodo di du-	
	rata del loro mandato;	
	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori per tale loro attivita';	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dei componenti del Collegio Sindacale, elezione	
	tra questi del Presidente e determinazione dei compensi loro	
	spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei Sindaci;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel suc-	
	cessivo articolo 35 del presente statuto e determinazione	
	del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) approvazione dei regolamenti previsti dal presente statu-	
	to;	
	7) deliberazione sulle domande di ammissione del socio non	
	accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente con-	
	vocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazio-	
	ne successiva alla richiesta da parte dell'interessato di	
	pronuncia assembleare;	
	8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal presente statuto;	
	9) modificazioni dell'atto costitutivo: in tal caso il verba-	
	le e' redatto da notaio e applica l'art.2436 del codice civi-	
	le;	

	10) decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci. I soci decidono altresì' sugli argomenti che uno o	
	piu' amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono	
	alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono adottate	
	mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479	
	bis del codice civile.	
	ARTICOLO 27 DIRITTO DI VOTO	
	Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte ha diritto a partecipare alle decisioni dei so-	
	ci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previ-	
	ste a norma del presente statuto. Ogni socio ha diritto ad un	
	solo voto, qualunque sia l'ammonatare della quota posseduta.	
	ARTICOLO 28 ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'Assemblea si puo' riunire presso la sede sociale oppure al-	
	trove, purché' in territorio italiano. L'Assemblea e' convo-	
	cata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indi-	
	cazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo del-	
	l'adunanza e della data e ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima, a mezzo di lettera raccomandata, fax	
	o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adu-	
	nanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Il socio	

	puo' farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scrit-	
	ta e la relativa documentazione e' conservata dalla socie-	
	ta'. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di un socio.	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i	
	soci e quando tutti gli amministratori ed i sindaci o il re-	
	visore, se nominati, sono presenti o informati della riunion-	
	e puo' deliberare quando nessuno degli intervenuti si op-	
	pone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori,	
	i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in	
	Assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella qua-	
	le dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti po-	
	sti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi. L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno,	
	secondo quanto previsto nel precedente articolo 22 del pre-	
	sente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	di cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con pro-	
	pri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di	
	voto. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari puo' es-	
	sere proposta dai soci che non via hanno consentito.	
	ARTICOLO 29 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rapresentati la meta' piu' uno dei	

	soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assem-	
	blea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Per	
	la valida' delle deliberazioni dell'Assemblea e' necessaria	
	la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappre-	
	sentati. I regolamenti che determinano criteri e regole ine-	
	renti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la Co-	
	operativa ed il socio e non costituenti parte integrante del-	
	l'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e	
	approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie. L'intervento in Assemblea puo' avve-	
	nire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi	
	tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti de-	
	ve essere consentito di intervenire in tempo reale, di segui-	
	re la discussione, di scambiare e visionare documenti ed at-	
	ti relativi agli argomenti trattati. Nei casi di modificazio-	
	ne dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di	
	cui all'art.2521 codice civile e di decisioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o di una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea de-	
	libera con il voto favorevole del cinquantuno per cento dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	ARTICOLO 30 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza,	

	dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente del-	
	l'Assemblea verifica la regolarita' della costituzione, ac-	
	certa l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola	
	il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazione;	
	degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel	
	verbale. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura	
	del Presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti	
	dagli amministratori, dal notaio.	
	SEZIONE II-ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FI-	
	NANZIARI	
	ARTICOLO 31	
	All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui al-	
	l'articolo 17 ed al relativo Rappresentante Comune si appli-	
	ca quanto previsto dall'articolo 2541 del codice civile, in	
	quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.	
	SEZIONE III-AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 32 AMMINISTRATORI	
	Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della societa' per l'attua-	
	zione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita	
	alla decisione dei soci ai sensi della legge e del presente	
	statuto. L'Amministratore Unico o la maggioranza degli ammi-	
	nistratori sono scelti tra i soci.Gli amministratori restano	
	in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di vol-	
	ta in volta presa dall'Assemblea dei soci, e sono rieleggibi-	

	li senza limitazioni. Agli amministratori spetta il rimborso	
	delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Spetta	
	all'Assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi do-	
	vuti agli amministratori per tale loro attivita'; spetta a-	
	gli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli	
	dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche	
	in conformita' al presente statuto. Gli amministratori, in	
	occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devo-	
	no indicare specificatamente nella relazione prevista dal-	
	l'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualisti-	
	co, nonche' le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 33 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Se i soci nominano piu' amministratori, la Cooperativa e' am-	
	ministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone	
	da tre ad undici consiglieri, fra i quali sono eletti il Pre-	
	sidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce sia	
	nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qual-	
	volta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se no-	
	minati, i sindaci o il revisore. Esso e' presieduto dal Pre-	
	sidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepre-	
	sidente o del consigliere presente piu' anziano di eta'. Il	
	Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tut-	
	te le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, op-	

	pure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione e' fatta a mezzo lettera, da spedirsi non me-	
	no di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgen-	
	ti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che	
	i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nomina-	
	ti) ne siano informati almeno un giorno prima della riunion-	
	ne. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggio-	
	ranza degli amministratori in carica. L'intervento delle adu-	
	nanze del Consiglio puo' avvenire, laddove il Presidente lo	
	ritenga opportuno, anche mediate audio o video conferenza;	
	in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identifica-	
	ti ed a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo	
	reale, di seguire la discussione, di scambiare o visionare	
	documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Le deli-	
	berazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le vota-	
	zioni sono palesi. Le decisioni adottate dal Consiglio di Am-	
	ministrazione con il voto determinante di un amministratore	
	in conflitto di interessi con la Cooperativa, qualora le ca-	
	gionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate en-	
	tro tre mesi dagli amministratori, e, ove nominati, dal Col-	
	legio Sindacale o del Revisore.	
	ARTICOLO 34 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o piu' consiglieri di ammini-	
	strazione il Consiglio provvede a sostituirli, purché la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	

	con decisione dei soci, e gli amministratori cosi' nominati	
	restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono con-	
	vocare l'Assemblea perche' provveda alla sostituzione dei	
	mancanti.	
	ARTICOLO 35 RAPPRESENTANTE SOCIALE	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Ammini-	
	stratore Unico spettano la rappresentanza e la firma socia-	
	le, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Ammini-	
	stratore Unico sono percio' autorizzati a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natu-	
	ra ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietan-	
	ze. Il legale rappresentante della Cooperativa ha anche la	
	facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti atti-	
	ve e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi au-	
	torita'giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque gradi	
	giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presi-	
	dente tutte le sue attribuzioni spettan al Vicepresidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, puo' delegare parte dei suoi poteri rappresentati-	
	vi ad un altro amministratore, nonche', con speciale procu-	
	ra, a dipendenti della societa' e/o a soggetti terzi. L'Ammi-	
	nistratore Unico puo' conferire speciale procura dipendenti	

	della societa' e/o a soggetti terzi per il compimento degli	
	atti si sua competenza.	
	SEZIONE IV-COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE	
	ARTICOLO 36 CONTROLLO LEGALE DEI CONTO E CONTROLLO CONTABILE	
	I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento	
	nominare un Collegio Sindacale o un Revisore. In ogni caso,	
	la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme	
	di legge, e' obbligatoria se il capitale sociale non e' infe-	
	riore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni	
	oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due	
	dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del	
	bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si applicano	
	le norme sulla societa' per azioni ed il controllo contabile	
	e' esercitato dal collegio sindacale.	
	ARTICOLO 37 COLLEGIO SINDACALE-NOMINA-COMPOSIZIONE DURATA	
	Il Collegio Sindacale, qualora nominato, e' disciplinato dal-	
	le disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo	
	art.38. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effet-	
	tivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di leg-	
	ge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordi-	
	ne di anzianita', e sempre nel rispetto dei requisiti di leg-	
	ge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponi-	
	bili nel corso del mandato. Il Presidente del Collegio Sinda-	
	cale e' nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica	
	per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convoca-	

	ta per l'approvazione del bilancio relativo al terzo eserci-	
	zio dalla carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il Collegio e' stato	
	ricostituito.	
	ARTICOLO 38 COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amminsitrativo e contabile adottato dalla socie-	
	ta' e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale	
	esercita inoltre il controllo contabile. Il Collegio deve	
	riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del col-	
	legio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	La riunione potra' svolgersi anche in videoconferenza. Il	
	Collegio Sindacale e' regolarmente costituito con la presen-	
	za della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza as-	
	soluta dei presenti. I Sindaci devono assistere alle adunan-	
	ze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle	
	riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o di	
	ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Col-	
	legio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le	
	pubblicazioni prescritte dalla legge. Puo' altresì, previa	
	comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o all'Amministratore Unico, convocare l'Assemblea qualora	
	nell'espleamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	

	di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita di provvede-	
	re. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio	
	di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazio-	
	ne prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello	
	scopo sociale. Dovranno, inoltre, documentare la condizione	
	di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effe-	
	tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovra' compilarsi verabale da inserirsi nell'ap-	
	posito libro. L'azione di responsabilita' nei confronti dei	
	Sindaci puo' esercitata da soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale. La denuncia del Tribunale di cui	
	all'articolo 2409 del codice civile puo' essere promossa da	
	almeno un decimo dei soci.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ARTICOLO 39 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.	
	La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento,	
	gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di	
	una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Regi-	
	stro delle Imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di	
	scioglimento della Cooperativa e deliberato lo scioglimento	

	della stessa, l'Assemblea con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispor-	
	ra' in merito a:	
	a) numero di liquidatori e regole di funzionamento del colle-	
	gio in caso di pluralita' di liquidatori;	
	b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della societa';	
	c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessio-	
	ne dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso	
	il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in fun-	
	zione del migliore realizzo. Ai liquidatori potra' essere	
	conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la	
	liquidazione della societa'. La Cooperativa potra', in qua-	
	lunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorren-	
	do previa eliminazione della causa di scioglimento, con deli-	
	bera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per	
	la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci	
	che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la	
	revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ARTICOLO 40 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	In caso di scioglimento della Cooperativa vi e' l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutali-	

41 di 42

42 di 42